



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 09/01/2023

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - AREA AMMINISTRATIVA.**

II SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Ricordato che:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali (CCNL EL 2019-2021) e che, a far data dal 1° aprile 2023, gli incarichi di posizione organizzativa assumeranno la nuova denominazione di incarichi di "Elevata Qualificazione";
- tale contratto recita testualmente:

Art. 12 – Classificazione

[...]

Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ" (attuali incarichi di P.O.).

Art. 13 – Norme di prima applicazione

*Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione di tali nuove disposizioni, **il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore il 1° giorno del V mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto.***

[...]

Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del

contratto sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

Preso atto, pertanto, che la normativa vigente è quella disciplinata dal precedente CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018 (CCNL EL 2016-2018), e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, recita testualmente:

Art.13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.*

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art.14

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato

o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.”;

Dato atto che l'art. 17 del medesimo CCNL funzione enti locali ha previsto:

- ✓ al c.1 che negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
- ✓ al c.6 che nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
- ✓ al c.7 che per tali incarichi, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art.14;

Richiamate le precedenti deliberazioni di G.C.:

- n. 60 del 3.4.2019, con la quale si sono definiti i criteri generali per la selezione delle posizioni organizzative e il conferimento degli incarichi, ex artt. 13,14,15,17 e 18 CCNL funzioni locali del 21.5.2018;
- n. 61 del 3.4.2019, con la quale si approvavano i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative in applicazione ex artt. 13,14,15,17 e 18 CCNL funzioni locali del 21.5.2018;

Richiamato, altresì, il proprio decreto n.1 del 01.02.2022 con il quale è stata confermata, sino al 30.06.2024, la posizione organizzativa dell'Area Amministrativa all'Istruttore direttivo PALERMO Giusi, posizione giuridica “D1” - posizione economica “D1”;

Preso atto, a seguito dell'avvenuta riorganizzazione dell'ente, della ridefinizione della graduazione delle Posizioni Organizzative predisposta dall'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) e acclarata al Protocollo generale dell'Ente al n. 8493 del 30.11.2022;

Richiamate, pertanto, le precedenti deliberazioni di G.C.:

- n. 181 del 07.12.2022, con la quale si è provveduto a ridefinire la graduazione delle Posizioni Organizzative;

- n. 192 del 14.12.2022 con la quale conseguentemente sono stati rideterminati i valori economici delle rispettive retribuzioni di posizione delle P.O.;

Ritenuto necessario, pertanto, di rideterminare l'indennità di posizione annua della predetta Posizione Organizzativa;

Precisato che la predetta indennità di posizione potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione in aumento a seguito di destinazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, di risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione dell'art.33 c.2 del D.L.34/2019, in deroga al limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75;

Richiamate, inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2022 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2022 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09/11/2022 con la quale è stato approvato il PTPCT del Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2022/2024;

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 21/12/2022;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

DECRETA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI RIDETERMINARE, per i motivi di cui in premessa, la retribuzione annua della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa, confermata con proprio decreto n.1/2022 all'Istruttore direttivo PALERMO Giusi, posizione giuridica "D1" - posizione economica "D1" – in € 8.500;
3. DI DARE ATTO che:
 - l'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 21.5.2018, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 18 del medesimo CCNL o dalla Legge;

- la predetta indennità di posizione potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione in aumento a seguito di destinazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, di risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione dell'art.33 c.2 del D.L.34/2019, in deroga al limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75;
- all'incaricato di posizione organizzativa spetta, altresì, la retribuzione di risultato sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018, ovvero in funzione degli obiettivi assegnati;
- l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del CCNL 21.5.2018
- in relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;

4. DI PUBBLICARE, in elenco, il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale - , sottosezione di secondo livello - posizioni organizzative;

IL SINDACO
Coriasco Diego